

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Cessazione della materia del contendere rilevabile d'ufficio**

*La cessazione della materia del contendere può esser pronunciata, anche d'ufficio, allorquando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia.*

### **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 5.5.2014, n. 9625**

*...omissis...*

Si premette che la cessazione della materia del contendere può esser pronunciata, anche d'ufficio, allorquando sia sopravvenuta una situazione, riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ed abbia perciò fatto venir meno, oggettivamente, la necessità di

una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia (cfr. in tal senso Cass. 30.5.1988, n. 3690).

xxxxx

Con la predetta scrittura le parti hanno provveduto a regolare integralmente i rapporti che hanno dato vita alla controversia de qua; tant'è che al punto 9) del medesimo atto di transazione si legge testualmente: "per l'avvenuta transazione il giudizio pendente davanti alla Corte di Cassazione sarà abbandonato e la sentenza sarà ritenuta dalle parti inutiliter data lasciando cancellato dal ruolo e le spese legali relative restano interamente compensate tra le parti rinunciando sin d'ora i rispettivi procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 68 legge professionale".

Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sez. Seconda Civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 13 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014